

L'informatica giuridica nell'ordinamento universitario italiano

NICOLA PALAZZOLO

SOMMARIO: 1. La situazione prima della riforma. – 2. I settori disciplinari e la riforma degli ordinamenti didattici. – 3. Dal «3+2» al decreto di riforma degli studi giuridici. – 4. Il ruolo dell'autonomia universitaria. – 5. Osservazioni conclusive.

Il compito che mi è stato assegnato è quello di descrivere l'evoluzione delle norme ordinamentali che regolano l'insegnamento della nostra disciplina. Ovviamente non solo le norme legislative, ma anche i concreti comportamenti delle Facoltà, che si traducono negli ordinamenti didattici oggi vigenti e che danno la misura di quello che effettivamente viene insegnato nelle Università.

La mia non sarà solo una relazione descrittiva, ma anche propositiva: non tanto nel senso di un *ius condendum* che non siamo in grado né di prevedere né tanto meno di determinare, quanto piuttosto nel senso di cercare di capire quanto si può fare in base alle norme vigenti per migliorare l'immagine, il ruolo e i contenuti di una o più discipline che gravitano nell'universo informatico-giuridico.

Da questo punto di vista non sarà una relazione «obiettiva»; vuole invece essere solo un punto di vista, a tratti forse una provocazione, che aspetta di confrontarsi con altri punti di vista anche molto diversi, convinto come sono che dalla ricchezza delle idee nascono i contenuti più vitali.

Partirò dalla legge 509 del 1999 che ha trasformato profondamente gli ordinamenti universitari, ma prima occorre fare qualche breve cenno sulla situazione precedente, anche perché alcune delle situazioni di fatto che ci trasciniamo ancora derivano più dal quadro normativo precedente che non dai nuovi ordinamenti.

1. LA SITUAZIONE PRIMA DELLA RIFORMA

Io credo di essere l'unico tra i presenti ad avere vissuto personalmente una vicenda che Vittorio Frosini ha ricordato in uno dei suoi ultimi saggi prima della morte. Frosini, come tutti sanno, è autore di quella celebre prolusione a Catania nel dicembre '65 dedicata ai rapporti tra umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza, che molti ritengono essere l'atto di nascita dell'Informatica giuridica in Italia. Quello che viene comunemente ricordato è la lungimiranza della prolusione, che trattava un tema certamente di grandi prospettive, e apriva un filone di studi, ma ovviamente non poteva avere la percezione delle applicazioni che ne sarebbero seguite. E però la cosa che oggi, guardandola retrospettivamente, mi sembra più importante non è tanto il tema della prolusione quanto il fatto ben più significativo per il tema che trattiamo oggi, che poco dopo quella prolusione, quando ancora in Italia non si parlava neppure di Informatica giuridica, Frosini propose e ottenne dalla Facoltà catanese l'inserimento a statuto dell'insegnamento opzionale (allora si diceva complementare) di «Automazione della ricerca giuridica», un insegnamento che per molti anni fu a statuto solo a Catania: lui, filosofo del diritto, non proponeva alla sua Facoltà un insegnamento filosofico-giuridico, o che dovesse restare legato alla Filosofia del diritto o comunque agli studi teorici che in America avevano caratterizzato i rapporti tra diritto e tecnologie. No: proponeva invece come insegnamento utile agli studenti di giurisprudenza qualcosa che anche nel nome si collegava a un filone molto diverso: quello delle applicazioni documentarie, che invece proprio in Italia stavano muovendo i primi passi col Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, un insegnamento cioè di portata generale, che tagliasse trasversalmente tutti i settori disciplinari e che mettesse al centro dell'attenzione non la teoria ma le applicazioni, delle quali, ovviamente, quella che appariva in quegli anni una cosa concreta e non una mera utopia era l'applicazione documentaria.

Il corso delle cose, però, non andò in quella direzione. L'informatica giuridica, come poi la si chiamò (ricordo perfettamente la modifica statutaria che io stesso proposi alla Facoltà catanese agli inizi degli anni '80), nonostante abbia più volte cambiato pelle dal punto di vista dei contenuti (se alla fine degli anni '60 poteva ancora identificarsi con il solo filo-

ne documentario, da allora in poi le applicazioni si sono moltiplicate, e in tutti i settori dell'attività giuridica, dall'attività legislativa e parlamentare, a quella giudiziaria, a quella amministrativa nelle sue svariate componenti, a quella delle professioni forensi, a quella della didattica del diritto), è rimasta però per molti anni legata alla sua matrice storica, quella filosofico-giuridica, quasi a un cordone ombelicale da cui non osava distaccarsi. E ciò persino quando c'è stata anche la contaminazione con altre discipline, cresciute anch'esse nell'*humus* degli studi giuridici, ma con oggetto e metodi del tutto diversi: parlo del diritto, privato e pubblico, dell'informatica, con il quale spesso l'informatica giuridica ha finito per confondersi.

Il risultato di tutte queste contaminazioni è che se oggi volesse farsi un sondaggio sui contenuti dell'Informatica giuridica non dico tra gli studenti di giurisprudenza, ma fra i docenti, gli avvocati o i magistrati, ne uscirebbero le risposte più svariate. E d'altra parte basta dare uno sguardo ai tanti manuali che ogni anno vengono pubblicati sotto il nome di «Informatica giuridica» o espressioni equivalenti: si passa da nozioni di informatica di base, che si ritiene possano essere utili anche ai futuri giuristi, a studi di logica giuridica, di epistemologia giuridica, di teoria della conoscenza giuridica, che certamente troverebbero adeguata collocazione in un corso di Filosofia del diritto, a nozioni e strategie di Documentazione giuridica (essenzialmente i grandi sistemi informativi e le basi dati giuridiche) che certamente fanno parte a pieno titolo dell'Informatica giuridica, ma non esauriscono certo tutti gli ambiti dell'Informatica giuridica, anzi oggi probabilmente non ne sono neppure la parte prevalente.

Ma specialmente ha finito per diventare prevalente un'accezione più ampia (e a mio parere impropria) dell'informatica giuridica, che in pratica finisce per dare la gran parte dello spazio a contenuti che niente hanno a che fare con le applicazioni informatiche per il diritto: i contratti di utilizzazione del *software*, la tutela dei dati personali trattati informaticamente, i reati informatici, un settore di studi che certo può apparire più attraente per i futuri professionisti, ma che logicamente fa parte di discipline del tutto diverse: di volta in volta il diritto privato, il diritto industriale, il diritto penale; o che al massimo, ammesso che si voglia individuarne un oggetto autonomo, può costituire oggetto del diritto dell'informatica, e non certo dell'informatica giuridica in senso stretto.

C'è dunque molta approssimazione nel definire i contenuti dell'insegnamento di Informatica giuridica. Approssimazione che si riproduce poi anche a livello della specifica formazione professionale: è vero che l'Informatica giuridica è stata prevista quale materia d'esame nel concorso per Uditore giudiziario (d.lgs. 17 novembre 1997 n. 398, art. 3) e quale insegnamento qualificante nel Regolamento interministeriale *Istituzione e organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*, del 26 gennaio 1999. Ma basta guardarsi attorno per vedere come sono andate queste cose. Si continua a ripetere nozioni che niente hanno a che fare con una seria e approfondita riflessione non solo su cosa può essere fatto con l'aiuto del computer, ma specialmente su come cambia l'attività del giudice, dell'avvocato, del notaio per effetto delle nuove tecnologie.

Ecco quindi che siamo al punto centrale: se vogliamo dei professionisti del diritto in grado di affrontare con gli strumenti adeguati le sfide del XXI secolo dobbiamo attrezzarli fornendo loro una formazione, di base e poi specificamente professionale, nell'Informatica giuridica, sia da un punto di vista teorico (cioè i concetti, metodi e strumenti che stanno alla base di ogni applicazione), che da quello pratico (una conoscenza ad ampio spettro di tutte le applicazioni che vi sono o che potrebbero esservi in ciascun settore dell'attività giuridica).

È per questo che urge una riflessione comune sugli specifici contenuti culturali e didattici di quell'area interdisciplinare che è costituita dalle applicazioni informatiche nella pratica del diritto, anche al fine di definire i contenuti specifici di una formazione che non può essere interamente affidata agli studi universitari, né per converso può essere delegata ai tanti corsi privati di alfabetizzazione informatica, ma neppure – questo occorre dirlo – ai corsi che un tempo venivano programmati dal CED della Corte di Cassazione. Si tratta di iniziative parziali e settoriali, che non riescono a dar conto della pluralità delle forme in cui si esprime per il giurista l'uso delle tecnologie informatiche.

Al contrario occorre programmare una formazione che, partendo dagli studi universitari di base, e proseguendo con la formazione specialistica delle scuole di specializzazione, abbia il suo sbocco naturale in una formazione permanente dei professionisti (magistrati, avvocati, notai, dirigenti delle Pubbliche amministrazioni), che segua da un lato le esigenze evolutive della professione, e le domande nuove che i nuovi istituti

pongono, e dall'altro l'evolversi delle tecnologie nei settori specifici. È un triplice livello formativo che va curato in profondità, individuando contenuti e metodi specifici per ciascun livello, evitando di sprecare tempo e denari per cose che non serviranno a nessuno, di ripetere banalità superate da tempo, e specialmente non finalizzate alla professione.

Vista in questa prospettiva, la formazione informatico-giuridica spetta a soggetti istituzionali diversi:

a) le Università devono curare la formazione di base, che dovrà dirigersi anzitutto verso la ricerca e il trattamento dell'informazione giuridica, questa intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva cioè anche dell'informazione «sul fatto», che, com'è noto, è ancora del tutto carente;

b) le Scuole di specializzazione, con l'apporto quindi degli ordini professionali, dovranno curare la specifica formazione professionale, cioè insegnare ai futuri magistrati, avvocati o notai a usare il computer non solo per accedere all'informazione, ma per tutte quelle attività, da quelle meno elevate a quelle più nobili, per le quali fino a pochi anni fa non si pensava neppure che potesse esservi un apporto consistente delle tecnologie informatiche: pensiamo alla gestione del processo telematico; ma pensiamo specialmente alla redazione delle sentenze e degli atti giudiziari in genere o degli atti amministrativi dentro uno *standard* informatico che poi ne consentirà l'archiviazione e trasmissione da un ufficio all'altro, e infine un più facile reperimento;

c) i singoli uffici giudiziari o collegi professionali dovranno curare la formazione permanente dei magistrati, avvocati, notai, mettendoli a contatto con i prodotti e le innovazioni che di volta in volta coinvolgono il lavoro di ogni giorno. Va appunto in questa direzione la cir. 13372/2001 del C.S.M., quando definisce la formazione distrettuale dei magistrati «un servizio permanente destinato a sorreggere in modo continuativo le esigenze professionali del magistrato sullo stesso luogo di lavoro».

2. I SETTORI DISCIPLINARI E LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

Ma torniamo al tema centrale e cioè gli ordinamenti universitari.

Con la determinazione dei settori disciplinari del 1994 (D.P.R. 12 aprile 1994: G.U. dell'8/08/1994), poi del 1997 (G.U. n. 175 del 29/07/1997), e del 1999 (G.U. n. 61 Suppl. del 15/03/1999) l'Informatica giuridica

risulta pertanto inserita nel settore disciplinare della Filosofia del diritto (N20X), mentre il Diritto dell'Informatica è indicato tra gli insegnamenti appartenenti ai settori del Diritto privato (N01X) e delle istituzioni di diritto pubblico (N09X). Si trattava, come molti ricorderanno, di una elencazione rigida, nella quale per ogni settore disciplinare venivano indicati gli insegnamenti attivabili, ciascuno con la propria etichetta, non modificabile dagli statuti delle Università.

La svolta si ha con la rideterminazione dei settori disciplinari attuata dal D.M. 4 ottobre 2000 (G.U. 249/2000), che, in vista del recepimento dei nuovi ordinamenti didattici previsti dai decreti di riordino ai sensi della legge 127/97, innovava radicalmente rispetto al sistema precedente, non prevedendo più all'interno di ogni settore una lista chiusa di discipline attivabili, ma soltanto una «declaratoria», la cui definizione riprendo testualmente dalla relazione predisposta dal CUN nella seduta del 18 novembre 1999: «l'inserimento, dopo il nome del settore, di una breve descrizione del settore medesimo che delinea nettamente i campi di studio senza vincolarne la flessibilità e le prospettive di sviluppo e che possa orientare le strutture didattiche nell'attivazione e denominazione degli insegnamenti all'interno di ciascun settore». Per quanto riguarda l'informatica giuridica, ne veniva fatto un cenno, come uno dei possibili contenuti, all'interno della declaratoria del settore IUS/20 Filosofia del diritto. Il che portava come conseguenza pratica che ciascuna Facoltà poteva attivare uno o più insegnamenti appartenenti a un determinato settore, con una etichetta non necessariamente prefissata, purché fosse coerente con i contenuti fissati nella declaratoria.

Ma la riforma dei settori disciplinari si innesta già nella più profonda riforma degli ordinamenti didattici, che, partendo dalla legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche e integrazioni, sbocca nel Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei (D.M. 509/99). Io ovviamente non starò qui a descrivere l'intera riforma (quella che va sotto il nome di «3+2») se non – ma anche questi per qualche accenno – per quegli aspetti legati alle nostre discipline.

Il nodo della riforma, come tutti sanno, sta nell'aver sostituito a un sistema rigido di discipline necessarie per conseguire la laurea, un complesso sistema di «ambiti disciplinari» ai quali il regolamento didattico attribuisce un certo numero di «crediti formativi minimi», e all'interno

dei quali le Facoltà scelgono gli insegnamenti da attivare e i relativi crediti. Ed è appunto nel D.M. 509 che per la prima volta, tra le cinque tipologie di attività formative indispensabili per raggiungere gli obiettivi di ciascuna classe di studi, si fa cenno ad «attività formative ... volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche». Cosa siano in concreto tali «abilità informatiche o telematiche» non è detto né qui né altrove, ma dal quadro generale sembra doversi desumere che si trattasse, nell'intenzione di chi le aveva ideate, di supplire alle note carenze delle nostre scuole secondarie, per dotare tutti gli studenti di un minimo di conoscenze informatiche, in pratica della conoscenza di cosa sia un computer e le sue componenti, e di quale sia la logica che presiede al suo funzionamento. Niente a che fare insomma con i contenuti di un insegnamento universitario, che per definirsi tale si fonda su una seria definizione teorica e su un impianto di concetti e metodi. È successo però che molte Facoltà giuridiche, per i più vari motivi (dalla difficoltà di trovare specialisti della materia, i quali, quando si trovavano, spesso non erano incardinati nel settore IUS/20 ma provenivano da studi diversi, all'ingordigia dei colleghi di diritto positivo che pretendevano di coprire tutti gli spazi destinati agli insegnamenti veri e propri) hanno utilizzato per l'informatica giuridica quei crediti che dovevano essere destinati all'informatica di base, per di più in molti casi attribuendo l'insegnamento a un informatico. La cosa, che dal punto di vista pratico può aver presentato qualche vantaggio (in sostanza è stato l'espedito per poter finalmente introdurre l'informatica giuridica in tutte le Università), ha portato però conseguenze non buone sul piano dei contenuti della disciplina, anzitutto perché ha finito ancora una volta per svuotare l'informatica giuridica dei suoi contenuti specifici; e in secondo luogo perché ha reso palese ed ha formalizzato una sensazione che in qualche modo noi avvertiamo in tanti nostri colleghi: che si tratti cioè di una disciplina strumentale, di servizio, e perciò giustamente posta a un livello diverso rispetto agli insegnamenti giuridici.

Tutto questo per dire che adesso forse è giunto il momento di mettere ordine in questo quadro ancora abbastanza confuso. E per togliere di mezzo subito qualunque equivoco dev'essere chiaro anzitutto che – qualunque uso si voglia fare delle «abilità informatiche» – altro è l'informati-

ca di base, altro le applicazioni informatiche per il diritto. La prima, ovviamente, è preliminare e propedeutica alle seconde, ma non possiamo barattare per un corso di Informatica giuridica quello nel quale fossero largamente prevalenti le nozioni informatiche di base, che potranno pure servire al futuro giurista, ma non caratterizzano certo la specificità professionale degli operatori del diritto.

Oggi c'è ancora il rischio, che ci portiamo sempre dietro, che i nostri studi vengano percepiti come un'attività di tipo strumentale, e direi in qualche modo servile, rispetto alle scienze giuridiche, qualcosa che, al pari di una o più lingue straniere, occorre sì conoscere per poter operare in un mondo sempre più tecnologico, ma che non assurgeranno mai a scienza giuridica a pari dignità delle altre. Questo è un pericolo che in Italia stiamo vivendo sia dentro l'Università che dentro il CNR, ma contro cui occorre lottare con tutte le nostre forze. Cerchiamo perciò di non essere noi stessi che, per coglierne un'utilità di corto respiro, rinunciando a dare di noi stessi e di quello che facciamo un'immagine chiara e scientificamente valida.

3. DAL «3+2» AL DECRETO DI RIFORMA DEGLI STUDI GIURIDICI

Il sistema del «3+2», come tutti sanno, prevedeva un doppio livello di lauree: una laurea cui si accedeva dopo tre anni di studi, e una laurea specialistica cui si accedeva dopo altri due anni di studi. Per quanto riguarda gli studi giuridici erano previste due classi di laurea di primo livello (laurea in Scienze giuridiche, generalmente con *curriculum* uguale per tutti, e laurea in Servizi giuridici, variamente articolata in vari *curricula*, orientati a diversi profili professionali), e due classi di laurea specialistica: la laurea specialistica in Giurisprudenza, orientata alle professioni forensi, e una laurea specialistica in «Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica», nella quale però, nonostante l'intitolazione, che sembra richiamare direttamente proprio le discipline di cui ci occupiamo, di fatto ricompaiono quasi tutti i settori disciplinari degli insegnamenti giuridici, oltre ad altri di carattere informatico, economico o sociologico, mostrando così il limite più profondo della riforma, che è proprio l'impossibilità di tradurre un'ipotesi di laurea essenzialmente interdisciplinare in un percorso curriculare che invece per sua definizione è fatto di ambiti e di set-

tori disciplinari ben definiti. Avere costretto un'idea di percorsi formativi che si voleva agganciare all'Europa entro «classi di laurea» rigide, perché vincolate ai settori disciplinari, è stato l'errore che ha tagliato alla base la possibilità di far fare un deciso salto di qualità nel sistema della formazione universitaria.

Se questo è il limite principale, non si può certo dire che a esso sia stato posto pieno rimedio con il recente D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il quale pur ha apportato alcune importanti innovazioni in favore dell'autonomia delle singole sedi universitarie nell'attivazione dei singoli percorsi formativi. La più importante di queste innovazioni è la modifica dell'art. 10 del D.M. 509/99, che non riserva più al Ministero la determinazione di tutte le attività formative (e dei relativi crediti) necessarie per il conseguimento del titolo in ciascuna classe di studi, bensì soltanto delle «attività formative di base» e di quelle «caratterizzanti la classe», spostando quindi in capo agli atenei la competenza a inserire obbligatoriamente nei corsi di studio un congruo numero di crediti da destinare alle discipline affini o integrative, alle attività a scelta dello studente, alla prova finale, alla lingua straniera, alle ulteriori conoscenze linguistiche, alle abilità informatiche, telematiche e relazionali, ai tirocini. Si tratta di una modifica importante per le nostre discipline, perché potrebbe consentire alle Università con una certa tranquillità di destinare un certo numero di crediti agli insegnamenti informatico-giuridici.

Ma per quanto riguarda gli studi giuridici il D.M. 270/2004 annuncia una modifica ben più importante e radicale. È quella prevista nell'art. 6 comma 3, che dà facoltà al Ministro di istituire un percorso di accesso alle professioni legali non più articolato in una laurea e in una laurea specialistica bensì in un unico *curriculum* unitario di cinque anni («laurea magistrale in giurisprudenza»).

Lo schema di decreto predisposto dal Ministro in attuazione di questa norma, e in atto alla Corte dei Conti, presenta, per quanto riguarda l'informatica giuridica e il diritto dell'informatica, alcuni aspetti senz'altro positivi, anche rispetto al precedente schema circolato nelle Facoltà e discusso dalla Conferenza dei Presidi, e altri decisamente negativi, o quanto meno problematici. Io mi scuso se devo scendere nel dettaglio, ma credo che ciò sia inevitabile se vogliamo sforzarci di capire come stanno le cose.

1) Tra gli aspetti positivi occorre senz'altro far riferimento agli «Obiettivi formativi qualificanti», dai quali emergono importanti indicazioni relative ai nostri insegnamenti:

a) i nuovi corsi di laurea quinquennali «assicurano ... mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza ... dell'informatica giuridica»: il fatto che si parli espressamente di informatica giuridica, da impartire mediante un apposito insegnamento, è sicuramente una novità positiva rispetto a quanto è previsto dagli attuali corsi di laurea giuridici;

b) i laureati della nuova classe di laurea «devono ... possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici»: si pensi al *drafting* informatizzato di documenti giuridici, ai sistemi redazionali giuridici, alla legimatica, ai documenti informatici su cui si fonda il processo telematico, al documento amministrativo elettronico, al protocollo informatico...: c'è spazio, in sostanza, per tutti i contenuti principali dell'informatica giuridica;

c) i laureati dei nuovi corsi della classe «potranno svolgere attività ed essere impiegati ... nel settore del diritto dell'informatica»: anche in questo caso una previsione esplicita tutt'altro che negativa.

2) Accanto a questi aspetti positivi ve ne sono altri che tali non sono, o che potrebbero trasformarsi in potenziali fattori di rischio:

a) è curioso, ad esempio, che l'insegnamento dell'informatica giuridica venga espressamente indicato, a proposito dei *curricula* dei corsi di laurea, all'interno di un unico calderone onnicomprensivo, insieme alla deontologia professionale, alla logica e all'argomentazione giuridica e forense, alla sociologia giuridica, discipline molto eterogenee tra loro, ma alle quali lo schema assegna complessivamente 6 crediti formativi all'interno del settore IUS/20 (Filosofia del diritto). È inutile dire che così facendo il rischio più serio è quello che non si riesca più a svolgere un corso serio e autonomo di informatica giuridica. Se è vero che gli «Obiettivi» assegnano ai *curricula* dei corsi di laurea il compito di «assicurare ... l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza» in ciascuna di quelle discipline, le Facoltà potranno essere tentate di istituire un insegnamento, per così dire, «polifunzionale», che cercherà di cogliere alcuni aspetti comuni

alle varie discipline sopra menzionate. La collocazione all'interno del settore IUS/20 non potrà che accentuare tale scelta;

b) un simile rischio potrebbe poi trovare un supporto nella recente riforma (D.M. 18 marzo 2005) della declaratoria relativa al settore IUS/20, nella quale il precedente riferimento all'informatica giuridica quale una delle discipline afferenti al settore è stato trasformato in una frase estremamente generica, nella quale non si ritrovano più discipline vere e proprie, bensì ci si riferisce «ai profili filosofico-giuridici della sociologia giuridica, della bioetica, dell'informatica giuridica e della retorica». Paradossalmente le due norme, se interpretate in senso restrittivo, sono assolutamente coerenti tra loro: da un lato si assegna un piccolo numero di crediti aggiuntivi al settore IUS/20 con il compito di coprire tutti quegli aspetti, per così dire, «para filosofici», dall'altro si limitano i contenuti dell'informatica giuridica (o almeno di quella coperta dal settore IUS/20) ai soli aspetti filosofico-giuridici, gli unici che, agli occhi del legislatore, potrebbero giustificare la presenza all'interno di quel «calderone». Se le Facoltà dovessero accedere a questa interpretazione restrittiva, tutto il resto dell'informatica giuridica, che in questi anni è stato insegnato nelle Facoltà di Giurisprudenza di tutta Italia, potrebbe in questo modo essere tagliato fuori. Un insegnamento di informatica giuridica che non riguardi solo «i profili filosofico-giuridici» bensì le applicazioni dell'informatica all'attività giuridica nelle sue più svariate espressioni (dagli strumenti per l'accesso alla conoscenza giuridica alle tecniche normative, dalla teleamministrazione al processo telematico), e la regolamentazione giuridica di questi fenomeni, potrebbe cioè non avere alcun posto nei futuri *curricula* giuridici, nonostante le espresse indicazioni formulate negli «Obiettivi formativi qualificanti».

Se il quadro normativo è questo (o meglio se dovesse rimanere questo, visto che il decreto di riforma degli studi giuridici non ha ancora visto la luce, e l'altro decreto di modifica dei settori disciplinari è soggetto a un ricorso presso il TAR del Lazio), allora certamente dobbiamo prendere atto che la volontà politica espressa sia nel decreto di riforma del 509, sia ancor di più nella nuova declaratoria del settore IUS/20 non va certo nella direzione dell'unitarietà dell'informatica giuridica, per la quale ci siamo sempre battuti, sia come singoli che come associazione. La cosa, io credo, nella quale, al di là delle scuole di appartenenza, ci siamo sempre

ritrovati è stata proprio questa certezza: l'unitarietà dell'informatica giuridica. La riforma non va in questa direzione: non solo in quanto separa nettamente l'informatica giuridica dal diritto dell'informatica (entrambe le discipline, come si è visto, sono menzionate nel decreto, ma in due contesti del tutto diversi, ed entrambe continuano ad appartenere a settori disciplinari diversi), ma anche e specialmente in quanto tende a creare un'ulteriore distinzione concettuale: quella tra l'informatica giuridica che potremmo dire «teorica», relativa ai «profili filosofico-giuridici», che rimane ancorata alla Filosofia del diritto, che tutti sappiamo costituisce la matrice storica della disciplina, almeno in Italia, ma che certo oggi non ne esaurisce i contenuti, e quella invece relativa ai profili applicativi, che oggi ne sono la componente più significativa. Abbiamo visto che, pur essendo questi profili espressamente menzionati nel decreto di riforma tra gli «Obiettivi formativi qualificanti», essi poi non trovano adeguata collocazione all'interno dei settori disciplinari dell'area giuridica.

Su questo punto io credo che l'ANDIG dovrebbe assumere – anche in conformità all'art. 3 lettera a) del suo Statuto – una posizione forte e autorevole nei confronti sia del CUN che del Ministro, utilizzando tutti gli strumenti utili perché vengano valorizzati gli insegnamenti dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica. L'intervento che si propone – e questo convegno potrebbe esserne l'occasione – dovrebbe andare in due direzioni, diverse ma convergenti rispetto all'obiettivo: l'una da svolgere presso il Ministero con riferimento al decreto sulla classe di laurea magistrale in Giurisprudenza, l'altra presso il CUN con riferimento alle declaratorie dei settori disciplinari.

Rispetto al decreto occorre affermare con forza l'autonomia scientifica e didattica dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica e la loro unitarietà. Per far ciò l'unica strada è quella di eliminare dagli «Obiettivi formativi qualificanti» la menzione dell'informatica giuridica nell'unico calderone in cui adesso è collocata (punto b degli Obiettivi) e menzionarla invece in un punto autonomo («d. dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica»). Per dare un contenuto vincolante a questa modifica occorre poi che nella tabella relativa alle Attività formative venga, nel rigo relativo ai CFU riservati all'autonomia dell'Università, aggiunta una nota che reciti «di cui almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto d. degli obiettivi qualificanti».

Rispetto alle declaratorie dei settori disciplinari la via maestra dovrebbe essere, come più volte manifestato in vari documenti dell'ANDIG, quella dell'individuazione di un nuovo settore disciplinare, comprendente sia l'informatica giuridica in senso stretto che il diritto dell'informatica. È evidente che, qualora vi siano spazi per riproporre questa via, essa andrebbe perseguita. Sembra tuttavia che le indicazioni date al CUN dal Ministero vadano in direzione opposta, e cioè verso una contrazione mediante accorpamento del numero dei settori disciplinari. Si tratta come si vede di una soluzione ancora tutta da valutare, alla luce degli orientamenti che prenderà il CUN in materia di riordinamento dei settori disciplinari.

4. IL RUOLO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Cosa fare allora? Bisogna tirare i remi in barca e rinunciare per sempre a una prospettiva di sviluppo razionale e coerente delle nostre discipline? O affidarsi agli esiti di un ricorso amministrativo che, a quanto si può capire, offre solo argomenti di merito e quindi difficilmente valutabili in sede giudiziaria? Io non drammatizzerei la situazione. Piuttosto occorre rendersi conto che probabilmente occorrerà mutare le tattiche, e forse anche le strategie, cioè i risultati concreti da raggiungere, visto che la situazione è mutata.

Io credo cioè che al di là di quegli interventi di carattere strategico-politico, che come associazione è giusto fare, ma da cui non ci si può certo aspettare risultati immediati, ci sia però un margine ancora notevole per i singoli docenti e per le Facoltà, per interventi non di carattere generale, ma che attraverso fatti concreti tendano a rafforzare la presenza dell'Informatica giuridica e quindi a darne all'esterno un'immagine non più di supporto, di disciplina ancillare rispetto alle altre discipline giuridiche.

Intanto, per tornare al quadro normativo, è peraltro vero che quanto previsto dagli «Obiettivi formativi qualificanti» va tradotto nei regolamenti didattici deliberati da ciascun ateneo, e che gli «almeno 6» crediti attribuiti al settore IUS/20 con quell'obiettivo costituiscono soltanto una 'previsione minima garantita', certo insufficiente per coprire tutti i contenuti dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica e forse inadeguata già con riferimento ai soli «profili filosofico-giuridici dell'informati-

ca giuridica», indicati nella nuova declaratoria del settore IUS/20. D'altra parte, occorre ricordare a questo proposito che oltre ai 216 crediti vincolati per le attività formative indispensabili ci sono nell'ultima versione del decreto ben 84 crediti lasciati all'autonomia dei singoli atenei, che non sono pochi, specie se li si confronti con quelli del «3+2».

In termini concreti io credo perciò che lo spazio per l'informatica giuridica e il diritto dell'informatica possa, e anzi debba, essere trovato ormai a livello di singolo ateneo e prevalentemente all'interno dei «crediti non vincolati». Per andare ancora più sul concreto, anche a ipotizzare (e non è detto che debba essere dovunque così) l'attivazione di un unico insegnamento «polifunzionale» all'interno del settore IUS/20, comprensivo, tra le altre cose, dei «profili filosofico-giuridici dell'informatica giuridica», resta comunque uno spazio – sulla base proprio della nuova declaratoria di IUS/20 – per chiedere alle Facoltà l'attivazione di insegnamenti che coprano gli altri profili dell'informatica giuridica e il diritto dell'informatica, da collocare nei «crediti non vincolati».

Ma dove collocarli? Quale veste funzionale dare a questi crediti aggiuntivi? Si tratterà di insegnamenti veri e propri, o ancora una volta si dovrà tornare alle «abilità informatiche» tanto disprezzate?

Nello schema di decreto di riforma degli studi giuridici non si fa più menzione delle c.d. «abilità informatiche» che erano previste, con un congruo numero di crediti, nel precedente ordinamento didattico. Ciò mentre è positivo in linea di principio, perché non si può pensare che l'addestramento nell'informatica di base possa seriamente costituire oggi compito dell'università, quando costituisce già compito della scuola primaria, abbiamo visto poc'anzi che di fatto in molte Università proprio la possibilità di utilizzare quei crediti destinati alle «abilità informatiche» è stato lo strumento attraverso il quale si è riusciti a insegnare competenze informatico-giuridiche adeguate ai futuri professionisti del diritto. Uno strumento che per di più, essendo sganciato dai settori disciplinari, ha consentito di conferire l'insegnamento a docenti che, al di là del settore di appartenenza, effettivamente avessero titoli specifici per impartirlo.

In realtà dietro la mancata previsione nel decreto ministeriale c'è una ragione tecnico-legislativa: il fatto che – come è stato rilevato sopra – il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ha modificato l'art. 10 del D.M. 509/99 spostando in capo agli atenei la competenza a inserire obbligatoriamente nei

corsi di studio un congruo numero di crediti per tutte quelle attività formative che non rientrano fra quelle «di base» e «caratterizzanti». In sostanza, piuttosto che cercare spazi solo all'interno del settore IUS/20, o tutt'al più delle «Abilità informatiche», come è stato fatto sinora, occorre sfruttare sino in fondo le possibilità offerte dal decreto di riforma per inserire insegnamenti specialistici più adeguati a una disciplina che va evolvendo sempre più verso una elevata specializzazione, e anche più coerenti con il settore di appartenenza dei docenti.

Occorre parlarci chiaro: oggi le applicazioni informatiche nell'attività giuridica si vanno specializzando sempre più, e richiedono competenze approfondite nei singoli settori dell'ordinamento. Così come oggi – e da almeno un secolo – è impossibile concepire un giurista tuttologo, da qui a non molti anni, a seguito dell'evoluzione delle applicazioni informatiche nei vari ambiti del diritto, sarà difficile concepire un informatico del diritto che passi indifferentemente, e con la stessa competenza, dalla legittimità al processo civile telematico, dal protocollo elettronico ai sistemi per la didattica del diritto. Si tratta di applicazioni che richiederanno invece sempre più l'apporto e la competenza dello specialista del diritto costituzionale e amministrativo, della procedura civile e penale, e di tutti i settori nei quali le applicazioni richiedono una conoscenza approfondita dei metodi, dell'evoluzione concettuale, dei criteri ermeneutici, propri della singola disciplina giuridica.

Si tratta, d'altra parte, di ripercorrere un *iter* che già altri, con un dibattito lungo e talvolta travagliato, hanno percorso nella stessa direzione. Per ragioni di vicinanza di ambiti culturali, più volte mi è capitato di occuparmi di quell'ampia materia, per più versi vicina alla nostra, che è quella dell'Informatica umanistica (*Humanity and Computer* come la chiamano gli anglofoni). Dagli studi di padre Busa nei primi anni '50, alle prime sistemazioni concettuali di Orlandi, e infine al dibattito attuale molta acqua è passata, e l'unica Informatica umanistica si è andata riempiendo di contenuti sempre nuovi a seconda delle discipline cui faceva riferimento, e conseguentemente si è andata articolando a poco a poco, anche a livello didattico, in Informatica archeologica, Informatica storica, Filologia informatica (o filologia digitale), Strumenti informatici per la critica testuale, ecc., fino ad arrivare al recente provvedimento normativo (lo stesso D.M. che ha modificato la declaratoria di IUS/20) che ha messo fine al dibattito,

durato tutti gli anni '90, tra l'unicità e la pluralità dei percorsi formativi. Cosa ha stabilito il Decreto? Una cosa molto semplice: ha inserito cioè nelle declaratorie di tutti e 15 settori disciplinari dell'area L-FIL-LET una frase, «anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici», «anche attraverso l'analisi linguistica e informatica dei testi», in pratica una frase che di per sé è pleonastica (forse non ce n'era neppure bisogno), ma che è importante perché da un lato fornisce piena legittimazione, all'interno dei singoli settori disciplinari, alla scelta di occuparsi – sia dal punto di vista scientifico che didattico – dei profili relativi alle applicazioni informatiche, e dall'altro prevede che i contenuti vengano valutati in funzione dell'apporto scientifico dato agli studi nello specifico settore disciplinare (di volta in volta la filologia classica, o romanza o quella italiana, ecc.).

Io credo che questa scelta debba da parte nostra costituire un serio oggetto di riflessione. Se è vero quel che si è detto poc'anzi, che cioè il combinato disposto del decreto di riforma degli studi giuridici e dell'altro decreto che modifica i settori disciplinari lasciano ormai ben poco spazio a una Informatica giuridica comprensiva di tutti gli aspetti (teorici e applicativi) di cui si è andata riempiendo in questi anni, mi sembra che nei casi in cui si possa intravedere una sufficiente solidità scientifica nelle applicazioni informatiche all'interno di singoli settori disciplinari, allora ci si potrebbe armare di un po' di fantasia e proporre alle Facoltà nuovi insegnamenti che siano in grado di rispondere ai bisogni di apprendimento delle nuove generazioni. Si tratterà in qualche caso di modificare l'intitolazione di insegnamenti che già esistono, in altri casi di vecchi insegnamenti che vengono riempiti di nuovi contenuti, in altri casi ancora di moduli all'interno di altri insegnamenti, in altri infine di insegnamenti del tutto nuovi. Quasi sempre si tratterà di insegnamenti a scelta dello studente all'interno del monte-crediti a ciò destinato. Ma comunque già da adesso, senza bisogno di alcuna modifica normativa, è una strada che si può percorrere.

Elenco solo alcuni dei possibili insegnamenti, alcuni dei quali mi risultano già attivati in alcune Facoltà giuridiche: Metodologie e tecniche informatiche della legislazione, Sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione, Strumenti informatici per l'interpretazione delle fonti del diritto romano (che potrebbe sostituire l'ormai obsoleta Esegesi delle fonti del diritto romano), Informatica giudiziaria e forense,

Documentazione giuridica (o Introduzione alla ricerca giuridica), Applicazioni di informatica giuridica, Informatica giuridica documentale, Informatica giuridica rilevante in ambito civilistico, ecc.

Per quanto riguarda il diritto dell'informatica, il discorso potrebbe essere anche più semplice. La previsione di esso tra gli Obiettivi formativi qualificanti trova infatti un riscontro letterale nella declaratoria del settore IUS/01 (nella quale il D.M. 18 marzo 2005 ha poi aggiunto «i profili privatistici del diritto dell'informazione e della comunicazione») mentre tale riscontro manca in quella del settore IUS/10 (Diritto amministrativo), nella quale tuttavia già il D.M. 4 ottobre 2000 prevedeva «i profili pubblicistici ... del diritto dell'informazione e della comunicazione». Ciò consentirà alle Facoltà di inserire anche queste discipline utilizzando, anche qui, i crediti riservati all'autonomia dell'università. Ma comunque anche qui la strada più facile potrebbe essere quella, già percorsa in alcune Facoltà giuridiche, di insegnamenti settoriali che hanno come contenuto specifico argomenti di diritto dell'informatica o dell'informazione, ma che rimangono ancorati ai settori disciplinari di riferimento (di volta in volta il diritto costituzionale o amministrativo, o il diritto privato o commerciale, ecc.): Diritto penale dell'informatica, Diritto di Internet o Diritto delle reti telematiche, diritto privato dell'informatica, ecc.

Come si vede, c'è di che esercitare la fantasia. Questa soluzione, peraltro, lungi dal mettere in crisi l'unitarietà della disciplina (che tale resterebbe nonostante l'eterogeneità dei percorsi formativi), rafforzerebbe il ruolo dell'ANDIG, che diventerebbe proprio il motore e il centro di attrazione di questa unità.

C'è però un'obiezione, ed è un'obiezione forte di cui ringrazio l'amico e collega Giovanni Sartor. Chi giudicherà l'idoneità informatico-giuridica degli aspiranti docenti di informatica applicata ai singoli settori disciplinari? Finché rimane in vigore l'attuale sistema concorsuale (che nonostante la recentissima riforma rimarrà, sembra, ancora legato ai settori) mi pare che non vi siano dubbi: a giudicare saranno i docenti dei rispettivi settori disciplinari, i quali però – obietta Sartor – per quanto specialisti delle rispettive discipline, potrebbero non sapere nulla di informatica giuridica, e potrebbero esser portati a preferire chi ha magari una corposa produzione nella disciplina tradizionale accanto a uno o due articoletti informatico-giuridici, rispetto a chi si è occupato sempre e soltanto degli

aspetti informatici della disciplina. Ciò è senz'altro vero; è altresì vero però, che così come essa è formulata, l'obiezione potrebbe facilmente ritorcersi: finché a decidere l'idoneità scientifica dei docenti di informatica giuridica saranno – com'è oggi – i filosofi del diritto, questi non necessariamente saranno esperti di informatica giuridica, e potrebbero perciò preferire un solido studioso di filosofia del diritto a chi si è occupato soltanto di informatica giuridica.

In realtà l'obiezione non coglie solo questi aspetti pratici, che come tutti sanno sono però quelli decisivi. C'è dentro invece una preoccupazione di fondo che investe un problema più serio: che se questo espediente dovesse davvero diffondersi e non essere limitato a pochi casi marginali (forse sarebbe meglio dire pionieristici) si verrebbe davvero a perdere l'unitarietà della formazione informatico-giuridica, che invece io credo dobbiamo difendere come una conquista irrinunciabile. Una solida base di concetti e di metodi che solo un insegnamento unitario di tipo generale può dare.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Io credo perciò che la strada maestra, e l'obiettivo cui dobbiamo tendere, sia quella del settore disciplinare autonomo, o comunque di un sistema concorsuale nel quale, al di là del settore disciplinare, le commissioni siano formate da chi insegna la disciplina (o le discipline) e che ha realmente titoli idonei per giudicare i titoli altrui. Qualora invece l'orientamento del Ministero dovesse andare verso la creazione di settori più ampi, che si potrebbe pensare comprendano al loro interno vari sotto-settori, si potrebbe allora immaginare una diversa soluzione, che proprio partendo dall'autonomia delle nostre discipline (rispetto anche agli studi filosofico-giuridici e alle altre scienze collaterali) affermasse espressamente questa autonomia, e quindi la relativa formazione e i titoli per accedervi. A questo punto si potrebbe anche ipotizzare, in omaggio alla tradizione più antica della disciplina, l'inserimento nello stesso settore IUS/20 (o in quello che sarà), ma con una declaratoria molto più chiara, che recitasse, ad esempio, «Il settore comprende gli studi relativi alla dimensione ontologica, deontologica ed epistemologica del diritto, alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuridica e ai profili giu-

ridici della bioetica. Gli studi si riferiscono altresì all'informatica giuridica, sia nei suoi aspetti teorici che applicativi, e ai profili giuridici delle nuove tecnologie». Una declaratoria, cioè, la quale faccia sì che i futuri docenti di Informatica giuridica siano giudicati per gli specifici contributi dati alla disciplina e non per quelli relativi alla disciplina capofila del settore, e possibilmente da commissioni che siano formate anzitutto (come era nel vecchio ordinamento concorsuale) dai docenti della specifica disciplina, e solo ove questi siano insufficienti vengano integrate con altri docenti del settore.

In secondo luogo bisogna essere chiari con noi stessi e con gli studenti nel distinguere nettamente l'informatica giuridica dal diritto dell'informatica. È vero che spesso da parte degli studenti c'è la richiesta di trattare argomenti che dal loro punto di vista ritengono più allettanti, più interessanti per la loro professione futura, ed è vero pure che il nostro obiettivo finale è quello di inserire le nostre discipline entro un unico settore, trasversale a tutti gli studi giuridici (si potrebbe ipotizzare «Diritto e tecnologie dell'informazione»), ma ciò non significa che a livello di singola disciplina si possa passare, come se niente fosse, da argomenti di informatica giuridica in senso stretto ad argomenti di diritto dell'informatica. Bisogna aver la forza di dire no, di opporsi a queste commistioni, magari tentando, ed è questo l'impegno che dovremmo assumere, di far inserire negli statuti delle nostre Università anche insegnamenti di diritto dell'informatica: in alcune ci sono già, in molte altre si può fare qualcosa. Ma inserire surrettiziamente i contenuti di diritto dell'informatica dentro una disciplina che proprio perché ancora giovane come l'Informatica giuridica, potrebbe risentirne nei suoi contenuti, non mi sembra corretto.

E ciò vale anche per le Scuole di specializzazione per le professioni forensi, nei cui Statuti, com'è noto, figura l'Informatica giuridica. Ebbene: se si dà uno sguardo ai contenuti dei corsi attivati nelle varie Scuole si noterà che la parte assolutamente prevalente è dedicata quasi dovunque ad argomenti di diritto dell'informatica, quando è invece assolutamente pacifico che l'intento di chi aveva inserito quell'insegnamento era non certo quello di proporre un insegnamento con oggetto ultraspecialistico, ma al contrario di pretendere dai futuri avvocati, magistrati e notai una preparazione di carattere generale sugli strumenti informatici per la conoscenza, per la produzione e per la gestione del diritto.

Infine, da altro punto di vista, occorre dosare sapientemente le dosi teoriche e pratiche dell'insegnamento. Se vogliamo che l'insegnamento abbia davvero dignità di un corso universitario, non possiamo farne un corso di sola pratica di ricerca giuridica. La pratica dovrà essere supportata da un adeguato numero di nozioni, di concetti, di riflessioni che attengono alle matrici storiche dell'insegnamento, ai suoi rapporti con le scienze collaterali, al suo ruolo nel sistema degli studi giuridici. Ma per converso non ne possiamo fare un corso solo teorico, o comunque un corso in cui i contenuti teorici appaiano agli studenti totalmente sganciati da quelli delle esercitazioni pratiche. Il rischio non è affatto remoto: basta leggere su Internet i programmi dei vari corsi tenuti nelle Università italiane.

La conclusione è tanto evidente che potrebbe apparire addirittura banale: l'unità nella diversità. Perseguiamo l'unità degli obiettivi formativi, perseguiamo l'unitarietà scientifica e culturale di un ambito che a fatica si è conquistato uno spazio, ma conserviamo le nostre diversità: la diversità dei percorsi formativi individuali, la diversità degli approcci e degli interessi. Queste diversità sono una grande ricchezza che non va dispersa, e specialmente non va costretta dentro un unico canale di reclutamento, che finirebbe per mortificare le grandi potenzialità che anche l'attuale ordinamento, con tutte le sue contraddizioni, ancora può riservarci.